

CRISI D'IMPRESA

Compenso al curatore liquidabile solo dopo l'esecuzione del concordato

di Euroconference Centro Studi Tributari



Il **compenso** spettante al **curatore** di un fallimento che si è **chiuso con un concordato** va liquidato soltanto **dopo l'esecuzione di quest'ultimo**. È tornata a ribadirlo la **Corte di Cassazione** con l'**ordinanza n. 15168**, depositata ieri, **31 maggio**.

Un **fallimento** si era chiuso con un **concordato omologato**; veniva tuttavia **contestata dall'assuntore** la misura del **compenso liquidato ai curatori**, essendo la quantificazione avvenuta **prima della completa esecuzione del concordato fallimentare**, e, dunque, **senza tener conto di tutte le attività post omologazione** che i curatori sono chiamati a svolgere.

Venivano altresì contestati gli **importi del passivo e dell'attivo** presi a riferimento per la quantificazione del compenso.

La **Corte di Cassazione**, investita della questione, ha innanzitutto ricordato che, ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, L.F.](#), la liquidazione del compenso è fatta **dopo l'approvazione del rendiconto** e, se del caso, **dopo l'esecuzione del concordato**.

Nonostante le **modifiche normative** che hanno interessato la disciplina in esame, pertanto, la Corte di Cassazione **ha escluso la necessità di discostarsi dall'orientamento previgente**, in forza del quale **"il compenso spettante al curatore fallimentare chiusosi con un concordato va liquidato dopo l'esecuzione di quest'ultimo"** (Cassazione, n. 19339/2013 e n. 4751/2000).

Come peraltro già in passato precisato, il **compenso del curatore** è **unico** e corrisponde anche **all'attività svolta dopo l'omologazione**, considerato che è attribuito al curatore il compito di **sorvegliare l'adempimento del concordato**, unitamente al giudice delegato e al comitato dei creditori.

D'altra parte, **liquidare prima i compensi** significherebbe **eludere i doveri di controllo** che comunque gravano sul **curatore** anche nell'ambito del concordato, riconoscendogli una **attribuzione *pro futuro* svincolata dall'effettiva attività da svolgere**.

La Corte di Cassazione, inoltre, nella sua **ordinanza** si sofferma sulla **determinazione dell'attivo rilevante per la liquidazione del compenso ai curatori**. Nel caso in cui il fallimento si chiuda con un **concordato**, la liquidazione è essenzialmente ad opera di un terzo, ovvero di un **soggetto diverso dal curatore**: la **quantificazione dell'attivo** rilevante, dunque, è **collegata all'effettiva percezione di utilità conseguita dai creditori**.

Pertanto, nel caso di ***datio in solutum*** (ovvero, nel caso in cui un bene è attribuito direttamente a una classe di creditori) il **valore** di quanto loro effettivamente attribuito **costituisce il parametro per stabilire la retribuzione dei curatori**.

La stessa attenzione la Corte di Cassazione ha infine dedicato alla **determinazione del passivo utile per la quantificazione del compenso**, evidenziando che **non deve ritenersi corretto considerare anche i crediti ammessi con riserva e quelli non ammessi ma con giudizi di opposizione pendenti**. Questi istituti, infatti, hanno una **funzione solo cautelare e provvisoria**, volta ad assicurare la **capienza** per i creditori che, dopo l'omologazione, possono **conseguire l'accertamento della spettanza del credito**.

La Corte di Cassazione, pertanto, alla luce delle considerazioni richiamate, ha **accolto il ricorso**.